

In blu i commenti da eliminare

In rosso i campi da completare

In verde le alternative tra cui scegliere

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA

DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA

MOBILITA' NELL'AREA INTERESSATA DALLA

REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DEL TRATTO

DELL'AUTOSTRADA A4 TRA QUARTO D'ALTINO E VILLESSE

NONCHE' DELL'ADEGUAMENTO A SEZIONE AUTOSTRADALE

DEL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.

AMPLIAMENTO DELL'AUTOSTRADA A4 CON LA TERZA CORSIA

LOTTO II – TRATTO SAN DONA' DI PIAVE – SVINCOLO DI
ALVISOPOLI

SUB-LOTTO I – Asse autostradale dalla progr. km 451+021 (ex 54+545)
alla progr. km 459+776 (ex 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon

Codice Unico di progetto (C.U.P.): I61B07000360005

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 71676682C0

Operatore economico: *<inserire nome operatore economico>*

Importo: netti euro *<inserire importo netto contrattuale>* -.

CONTRATTO DI LAVORI

TRA

1) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il
<inserire data di nascita>, domiciliato per la carica in Trieste, Via

Lazzaretto Vecchio n. 26, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di *<inserire qualifica>* (il quale, per brevità, verrà in appresso denominato Commissario delegato o Stazione Appaltante), giusto *<inserire atto di attribuzione dei poteri>*;

E

2) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il *<inserire data di nascita>* - e residente in *<inserire comune di residenza>* – Via *<inserire via e numero civico di residenza>*, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di *<inserire qualifica>*, e quindi, rappresentante del *<inserire denominazione dell'operatore economico>* (il quale, per brevità, verrà denominato Operatore Economico o Appaltatore o Esecutore), giusta procura dd. *<inserire data procura>* repertorio n. *<inserire numero repertorio>* raccolta n. *<inserire numero raccolta>* del dott. *<inserire nominativo notaio>* iscritto al Collegio Notarile *<inserire collegio notarile del notaio>*.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura *<inserire tipologia di procedura seguita: aperta, ristretta, negoziata>*, ai sensi dell'art. *<inserire art. corrispondente alla procedura seguita>* del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta l'aggiudicazione all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* dei lavori di che trattasi, come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice di data _____ (rif. Commissario delegato prot. Atti/___ dd. _____);
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la predetta

proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. (rif. Commissario delegato prot. Atti/____ dd. _____);

- che il commissario delegato, con Decreto n. _____ di data _____ (rif. Commissario delegato prot. Atti/____ dd. _____), ha disposto l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>*, per l'importo di €. _____.- (in lettere) al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi della sicurezza pari ad euro _____.- (in lettere);

- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Commissario delegato prot. U/____);

- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* ha comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1991 n. 187 la propria composizione societaria;

- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* rientra tra i soggetti inseriti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) della Prefettura di *<inserire provincia prefettura>*, istituito dalla L. 190/2012 e regolamentato dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, con iscrizione valida fino al giorno _____; *(punto eventuale nel caso l'operatore economico risulti iscritto alla white list)*

- che la richiesta di documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 84 e segg.

del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., relativa all'Operatore Economico è stata

inoltrata dalla Commissario delegato in data _____ (rif. Commissario

delegato prot. U/_____ dd. _____) tramite Banca Dati Nazionale

Unica della Documentazione Antimafia; *(punto eventuale alternativo al*

precedente nel caso l'operatore economico non risulti iscritto alla white

list)

- che la documentazione antimafia liberatoria relativa all'Operatore

Economico, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è

stata emessa dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia in data _____ (rif. Commissario delegato prot. n. E/_____

dd. _____); *(punto eventuale alternativo al successivo, da abbinarsi al*

precedente, solo nel caso la BDNA abbia emesso la documentazione

antimafia liberatoria)

- che, essendo decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, la Commissario

delegato può procedere, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011

e s.m.i. anche in assenza del rilascio della documentazione antimafia, alla

stipula del presente contratto, fermo restando che la sua sottoscrizione

avviene sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D.

Lgs. 159/2011 e s.m.i. e che, pertanto, la Stazione Appaltante risolverà di

diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire successivamente

alla stipula una documentazione antimafia positiva; *(punto eventuale*

alternativo al precedente, solo nel caso la BDNA non abbia emesso la

documentazione antimafia liberatoria)

- che sulla base del certificato emesso in data _____ (rif. Commissario

delegato prot. E/_____ dd. _____) da *<inserire ente competente>*,

	competente per il territorio dove l'Operatore Economico ha la sede legale,	
	risulta l'ottemperanza dello stesso alle norme di cui alla Legge n. 68/1999	
	s.m.i., "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";	
	- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione	
	definitiva;	
	- che il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico ed il Responsabile	
	Unico del Procedimento <i><inserire nome R.U.P.></i> , sentito il Direttore dei	
	Lavori, in data odierna hanno sottoscritto un verbale che rende evidenza	
	delle condizioni in cui si presentano le aree che saranno oggetto dei lavori	
	di cui al presente contratto;	
	- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di	
	scrittura privata, del presente contratto;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
	narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	L'Operatore Economico con il presente contratto si obbliga legalmente e	
	formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte il lavoro di " <i><inserire</i>	
	<i>oggetto></i> " (il quale, per brevità, verrà in appresso denominato anche appalto	
	o prestazione o lavori o opera), come meglio descritto nel progetto	
	esecutivo, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, tutti allegati al presente	
	contratto.	
	L'Operatore Economico con la sottoscrizione del Contratto riconosce e	

dichiara di avere piena ed esatta conoscenza delle aree, delle prestazioni e delle opere da eseguire, in ogni loro parte e dettaglio, dell'entità delle stesse e di ogni elemento inerente, quale ad esempio l'ubicazione e le caratteristiche dei cantieri, lo stato di consistenza delle aree oggetto di intervento, le vie di accesso e di comunicazione, e quanto altro afferente alla conduzione dei lavori stessi (acqua, luce, forza motrice, ecc.), la natura del suolo ed in genere i prevedibili oneri di qualsiasi natura che possano, comunque, rendere più gravosa l'esecuzione dei lavori.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dei lavori prevista è di *<inserire durata>* (*<inserire durata in lettere>*) giorni naturali consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

ART. 3 – SUBENTRO DI UN NUOVO SOGGETTO

IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE

Si precisa, conformemente a quanto già riportato negli atti di gara, che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potrà subentrare al Commissario delegato nel presente contratto.

Analogamente, in qualsiasi momento il nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete nel presente contratto.

Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio per l'Operatore Economico, né da parte della Commissario delegato, né da parte di S.p.A. Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto Concessionario.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto, che sarà liquidato a corpo, è pari ad euro *<inserire*

importo contrattuale>.- (<inserire importo contrattuale in lettere>) al netto

dell'I.V.A., di cui euro *<inserire importo sicurezza>.- (<inserire importo sicurezza in lettere>)* per oneri per la sicurezza.

Tale importo è il risultato del ribasso del *<inserire ribasso> % (<inserire ribasso in lettere> %)* offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, pari ad euro *<inserire importo a base d'asta>.- (<inserire importo in lettere>)* al netto dell'I.V.A..

<inserire eventuali ulteriori specifiche>

L'Operatore Economico dichiara espressamente di accettare che tale importo comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nel presente Contratto, nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d'appalto e nei documenti allegati, nonché gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti all'esecuzione del medesimo, come pure tutte le attività necessarie per consegnare completa e funzionante l'opera, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi inclusi tutti i costi connessi con la cantierizzazione, la sicurezza, le prove dei materiali, l'assistenza al collaudo dell'opera, gli allacciamenti ai pubblici servizi, nonché ogni ulteriore attività tecnica, progettuale o amministrativa necessaria per la realizzazione dell'opera, anche se non espressamente indicata nel presente contratto.

ART. 5 – PAGAMENTI

In corso d'opera saranno pagati acconti per i lavori effettivamente eseguiti sulla base degli stati di avanzamento che saranno emessi da parte del Direttore dei Lavori al raggiungimento di un importo dei lavori ammesso in contabilità, comprensivo dei costi per la sicurezza ed al netto del ribasso

d'asta e delle ritenute di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016

s.m.i. nonché dell'importo degli stati di avanzamento precedenti, pari ad

almeno euro *<inserire l'importo in cifre> (<inserire l'importo in lettere>).*

Le modalità di pagamento sono descritte agli artt. *<inserire gli articoli>*

delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto (elaborato

<inserire codice elaborato>).

L'importo minimo della rata di saldo, comprensivo delle ritenute di cui

all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed al netto del

ribasso d'asta, è fissato in euro *<inserire l'importo in cifre> (<inserire*

l'importo in lettere>). Conseguentemente, l'importo dell'ultimo stato di

avanzamento prima della rata di saldo potrà risultare di importo inferiore a

quello precedentemente fissato.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio, al rilascio del documento unico di regolarità

contributiva dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori,

alla consegna alla Stazione appaltante della garanzia fideiussoria di cui al

comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla consegna alla Stazione

appaltante delle due polizze decennali (polizza indennitaria a copertura dei

rischi di rovina totale o parziale e dei rischi derivanti da gravi difetti

costruttivi e polizza responsabilità civile per danni a terzi) in conformità a

quanto previsto dalle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto e

dal comma 8 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Le fatture dovranno essere intestate alla S.p.A. Autovie Venete ed essere

inviare solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)

all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio

fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sull'importo netto delle fatture delle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,50%. L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per i lavori eseguiti, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate con il pagamento della rata di saldo.

In ottemperanza all'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sull'importo netto delle fatture delle rate di acconto è operata una ritenuta per il recupero dell'eventuale anticipazione. L'aliquota percentuale di tale ritenuta è calcolata con riferimento all'importo dell'anticipazione ed all'importo del contratto detratto l'importo fissato per la rata di saldo, in quanto il recupero dell'anticipazione avviene progressivamente sulle sole rate di acconto e non sulla rata di saldo. L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture anche l'importo di tale ritenuta in detrazione.

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante accredito sul **conto/i corrente/i bancario/i** sotto **riportato/i, dedicato/i** anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico con nota di data _____ (rif. Commissario delegato prot. U/_____ dd. _____), in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., secondo le modalità del "Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario" sottoscritto in pari data al presente contratto, presso la:

BANCA *<inserire nome Banca>*

IBAN *<inserire IBAN>*

Le fatture dovranno riportare il CUP, il CIG nonché l'IBAN.

Il Commissario delegato non procederà al pagamento di fatture prive del CUP e/o del CIG e/o dell'IBAN.

Parimenti il Commissario delegato non procederà al pagamento di fatture che riportano un IBAN diverso da *quello/quelli* sopra *indicato/indicati* o da quello relativo ad una cessione del credito preventivamente stipulata e notificata alla Commissario delegato ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Poiché la S.p.A. Autovie Venete rientra nella previsione dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) così come modificato dall'art. 1 del D.L. 50/2017, le fatture dovranno essere conformi a tale normativa di riferimento.

Le fatture saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Il pagamento effettuato in tal modo esonera il Commissario delegato da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc..).

Il Commissario delegato non procederà al pagamento di fatture della eventuale società consortile formata dagli operatori economici costituitisi in raggruppamento temporaneo, rimanendo unicamente il raggruppamento temporaneo, rappresentato dalla mandataria *<inserire denominazione dell'operatore economico mandatario>*, titolare del presente contratto.
(periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo o comunque

diverso da un RTI)

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge s.m.i. costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 7 – PROTOCOLLO OPERATIVO

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi "Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario" sottoscritto in pari data al presente contratto. La violazione di tale adempimento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento della prestazione e di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante _____-n.

_____ per euro *<inserire importo>.- (<inserire importo in lettere>)*, emessa in data _____ da _____ con sede in Via _____ n. ____ - _____.

Si precisa che l'importo originario della cauzione definitiva pari ad euro *<inserire importo> (<inserire importo in lettere>)* è stato ridotto del *cinquanta/trenta* per cento pari ad euro *<inserire importo> (<inserire*

importo in lettere>) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la garanzia provvisoria. *(punto eventuale nel caso la cauzione sia stata ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in quanto l'operatore economico è in possesso la certificazione del sistema qualità. Il testo va modificato nel caso intervengano diverse riduzioni previste dallo stesso comma 7)*

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Il Commissario delegato ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'operatore Economico.

Il Commissario delegato ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Commissario delegato, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Commissario delegato stessa.

ART. 9 – PENALI

La penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è fissata pari al *<inserire percentuale>* per mille dell'importo contrattuale, sino ad un massimo del *<inserire percentuale massima>*. Qualora la penale dovesse raggiungere il *<inserire percentuale massima>* per cento dell'importo

contrattuale il Commissario delegato potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto dell'eventuale maggior danno. *(se le norme generali del C.S.A. prevedono una diversa modalità di irrogazione delle sanzioni, modificare di conseguenza il testo)*

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso, all'Operatore Economico sarà imputata l'esecuzione in danno dei lavori e le altre eventuali maggiori spese sostenute dal Commissario delegato rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Commissario delegato ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e della Legge n. 52/1991 s.m.i..

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata al Commissario delegato prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso

contrario la cessione non è opponibile alla Commissario delegato ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il Commissario delegato, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto futuro cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione del Commissario delegato, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Commissario delegato non sono opponibili al Commissario delegato stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Commissario delegato e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 12 - RISOLUZIONE

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il Commissario delegato, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo in ogni caso, il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Inoltre, all'Operatore Economico inadempiente sarà imputata l'esecuzione in danno dei lavori e le altre eventuali maggiori spese sostenute dal Commissario delegato rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Commissario delegato ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

Il Commissario delegato ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto e dalle Norme Generali del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- proposta motivata del Responsabile del Procedimento qualora si manifestino i casi di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 81/2008;
- perdita, da parte dell'Operatore Economico, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- mancato rispetto degli obblighi di cui al Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009;
- emissione di una documentazione antimafia positiva relativa all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 94 D.Lgs. 159/2011 s.m.i..

(il successivo è un punto eventuale, da inserire solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 *(nel caso di informazione antimafia)* / 88 comma 4-bis *(nel caso di comunicazione antimafia)* del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, pertanto, il Commissario delegato risolverà di diritto il presente contratto nel caso

dovesse pervenire successivamente alla sua stipula una documentazione antimafia positiva riferita all'Operatore Economico.

ART. - 13 RECESSO

Per il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il Commissario delegato può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dai relativi allegati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti, garantendo la sicurezza del personale impiegato nei lavori e del traffico autostradale.

L'Operatore Economico si obbliga:

- ad adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori nelle tempistiche dallo stesso indicate;
- a rispettare il programma dei lavori approvato dal Direttore dei Lavori e a rispettarne i termini;
- a segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dei lavori;
- a segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento dei lavori;
- a segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori l'eventuale

	rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di qualsiasi	
	oggetto di valore intrinseco;	
	- a effettuare la sorveglianza delle aree di cantiere;	
	- a eseguire la pulizia quotidiana delle aree di cantiere e delle relative	
	viabilità pubbliche di accesso;	
	- a eseguire regolarmente la manutenzione delle aree di cantiere, della	
	segnaletica di cantiere, e delle relative viabilità pubbliche di accesso che	
	in ogni momento dovranno risultare praticabili, anche con mezzi pesanti,	
	oltre che risultare sicure al transito e alla circolazione dei veicoli e delle	
	persone addette ai lavori o terze;	
	- a sgomberare tempestivamente, a lavori ultimati, le attrezzature, i	
	materiali residuati e quant'altro non utilizzato nelle opere;	
	- a non interfacciarsi direttamente ed autonomamente con qualsiasi	
	soggetto terzo, privato o pubblico, per condurre trattative di qualsiasi	
	tipo, pur finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o nulla osta di	
	qualsiasi natura, se non espressamente autorizzata a ciò dal Direttore dei	
	Lavori.	
	L'Operatore Economico garantisce:	
	- il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi ed accordi	
	integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona	
	nella quale si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro	
	sostituzione, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva,	
	previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà	
	paritetica, previste dalla vigente normativa;	
	- l'utilizzo del personale qualificato occorrente per l'esatta esecuzione dei	

ART. 15 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’

L’Operatore Economico si impegna a rispettare obblighi di cui al Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009, con particolare riferimento a:

- denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Commissario delegato ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad imprese terze;
- denunciare immediatamente alla Magistratura o agli organi di Polizia, dandone comunicazione al Commissario delegato ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’operatore economico, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari, nonché dei subappaltatori e dei subcontraenti;
- comunicare al Commissario delegato senza ritardo e fino al collaudo dell’opera, ogni eventuale variazione relativa ai propri assetti societari nonché di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a realizzare l’intervento nei cantieri;
- comunicare al Commissario delegato i nominativi di tutti gli operatori economici ai quali vengono affidati subcontratti relativi a trasporto materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto

di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere. Rimangono comunque confermate le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. relative ai subcontratti che non sono subappalti e di cui all'art. 1, commi 52 e segg. della L. n. 190/2012 s.m.i..

Il Responsabile Unico del Procedimento segnalerà alla Prefettura competente tutte le richieste di varianti in corso d'opera, ogni formulazione di riserve e di altre circostanze che possano essere indice di anomalie.

ART. 16 – GARANZIE SUI BENI

I beni forniti nell'ambito della prestazione dovranno essere coperti da garanzia a norma di legge a decorrere dalla data di collaudo dell'opera.

Rimane confermato che, per tutto il periodo di validità della garanzia, tutti gli interventi necessari a ripristini generati da difetti costruttivi e malfunzionamenti, evidenziati dalla Commissario delegato saranno a totale carico dell'Operatore Economico.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di subappaltare, anche parzialmente, i lavori oggetto del presente contratto. *(punto eventuale, alternativo al testo successivo, da adottare nel caso il subappalto sia stato vietato negli atti di gara, oppure l'operatore economico nell'offerta non abbia dichiarato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori. Nel caso invece il subappalto sia ammesso dagli atti di gara e l'operatore economico abbia dichiarato l'intenzione di*

ricorrervi nell'offerta il testo precedente va eliminato ed adottato il testo successivo)

I lavori che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono *<inserire descrizione dei lavori come da offerta>*.

La quota dei lavori subappaltabile non potrà comunque eccedere il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

L'art. 105 del D.Lgs. 105/2016 s.m.i. e le Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto regolano l'istituto del subappalto.

L'Operatore Economico deve presentare richiesta di autorizzazione al subappalto con le modalità indicate nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, allegando alla richiesta tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Commissario delegato entro 30 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

E' vietato il subappalto non autorizzato. La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Commissario delegato, l'Operatore Economico dovrà dichiarare al Commissario delegato per ciascun Stato di Avanzamento Lavori la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in

conformità e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010

s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore dei Lavori.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia della fattura del subappaltatore, di importo corrispondente a quello dichiarato, che dovrà risultare completa di CUP e CIG ed intestata allo stesso Operatore Economico.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Commissario delegato e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale il Commissario delegato adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Commissario delegato copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la Commissario delegato sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

ART. 18 - SUBCONTRATTI

L'art. 105 del D.Lgs. 105/2016 s.m.i., per quanto applicabile, e le Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto regolano i subcontratti diversi dal subappalto.

ART. 19 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Operatore Economico, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del n. 81/2008 s.m.i., si impegna espressamente a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori e a far osservare al personale proprio e di tutti i subcontraenti a qualunque titolo presenti in cantiere tali condizioni di sicurezza nonché le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, esonerando la Commissario delegato da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato il progetto esecutivo, i lavori da eseguire, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, i luoghi e, di conseguenza:

- ha ritenuto congruo l'importo per oneri per la sicurezza posti a base di gara pari ad euro *<inserire importo sicurezza > (<inserire importo sicurezza in lettere>)*;
- ha indicato i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in euro *<inserire importo > (<inserire importo in lettere>)*;
- ha indicato i propri costi della manodopera in euro *<inserire importo > (<inserire importo in lettere>)*.

E' obbligatorio lo svolgimento di apposita riunione di coordinamento prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

L' Operatore Economico è tenuto a:

- a) attuare l'osservanza delle norme in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto, relative:
 - alla prevenzione infortuni sul lavoro;

- all'igiene del lavoro;

- alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;

- alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e morale dei lavoratori;

- alla tutela materiale e morale dei lavoratori;

b) attuare l'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., in relazione alla natura dei lavori.

c) trasmettere, almeno quindici giorni prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, i nominativi dei soggetti, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., come previsto al punto 01 dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

d) trasmettere, almeno quindici giorni prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, la documentazione di cui al comma 9 dell'art. 90 e all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

e) trasmettere, almeno quindici giorni prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, il proprio POS redatto in conformità all'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i..

f) attuare l'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

g) mettere a disposizione dei propri rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del proprio Piano Operativo di Sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

h) trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento a tutte le imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi ai sensi e per i disposti del comma 2 dell'articolo 101 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. prima del loro ingresso in

cantiere.

i) acquisire e verificare il POS delle imprese esecutrici, redatto in conformità all'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., anche con riferimento alla congruenza con il proprio POS.

j) trasmettere i POS delle imprese esecutrici al Coordinatore in fase di Esecuzione, con la precisazione che i lavori delle imprese esecutrici non potranno avere inizio fintantoché non siano espletate, con esito positivo, le verifiche del suddetto Coordinatore.

k) coordinare tutte le imprese presenti in cantiere ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. e del comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Nell'esecuzione dei lavori l'Operatore Economico, tutte le imprese esecutrici, inclusi tutti i subcontraenti, ed i lavoratori autonomi devono attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché al presente contratto ed ai suoi allegati.

Per tutte quelle lavorazioni per le quali le relative modalità esecutive non esplicitate nel presente contratto e nei relativi allegati, l'Operatore Economico, tutte le imprese esecutrici, inclusi tutti i subcontraenti, ed i lavoratori autonomi devono seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che, all'uopo, impartirà la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore in fase di Esecuzione per quanto attiene agli aspetti della sicurezza.

L'Operatore Economico, a tutti gli effetti e per intero, assume ogni e qualsiasi responsabilità verso i propri dipendenti, verso i terzi, nonché verso la Commissario delegato per tutti i danni, di qualunque natura e causa, che

si verificassero in conseguenza dei lavori oggetto del presente contratto.

Esso si impegna comunque a tenere la Commissario delegato indenne da qualsiasi eventuale richiesta o pretesa di indennizzo, fondata su fatti verificatisi in occasione dell'esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte di tutte le imprese esecutrici, inclusi tutti i subcontraenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, nei confronti dei loro dipendenti, dei terzi e della Commissario delegato.

L'Operatore economico riconosce e conferma il proprio obbligo di osservare e di far osservare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di circolazione stradale, formando ed informando i dipendenti propri, delle imprese esecutrici, inclusi tutti i subcontraente, e dei lavoratori autonomi in merito ai rischi generali e specifici esistenti nell'ambito del lavoro e controllando che gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza previste ed usino correttamente i dispositivi di protezione.

L'Operatore Economico assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli accordi locali integrativi.

L'Operatore Economico, infine, dichiara di esonerare la Commissario delegato e/o i suoi dipendenti da ogni attività di controllo.

(il periodo successivo, eventuale, deve essere inserito se tra i documenti posti a base di gara è presente un DUVRI)

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, predisposto dalla Commissario delegato, compilato in tutti i suoi punti e sottoscritto per

accettazione dall'Operatore economico, è allegato al presente contratto.

ART. 20 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico, degli eventuali subappaltatori e subcontraenti dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nell'area di cantiere e nelle altre sedi ed aree delle Commissario delegato.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio, lasciando indenne il Commissario delegato, ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose della Commissario delegato, di terzi o dello stesso Operatore Economico, conseguenti ad azioni o omissioni comunque connesse all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, da un subappaltatore, da un subcontraente o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione dei lavori.

A tal fine l'Operatore economico stipulerà almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza di assicurazione nel rispetto di quanto previsto nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto e del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni

eccedenti i massimali previsti.

L'Operatore Economico assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire il Commissario delegato per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che il Commissario delegato stesso dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento dei lavori.

Rimane inteso che nei confronti del Commissario delegato rimane responsabile unicamente il raggruppamento temporaneo, rappresentato dalla mandataria *<inserire denominazione dell'operatore economico mandatario>*, titolare del presente contratto, anche nel caso gli operatori economici del raggruppamento temporaneo costituiscano una società consortile per l'esecuzione dei lavori. *(periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo o comunque diverso da un RTI)*

ART. 22 - DOCUMENTI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, gli atti ed i documenti di seguito indicati dal n. 1 al n. *<inserire numero >*, contenuti su supporto informatico nel n. *<inserire numero >* allegato CD:

Allegato n.:

<inserire l'elenco numerato dei documenti, ad esempio: Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, Offerta economica dell'Operatore Economico, ecc.. >

ART. 23 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

E DIRETTORE DEI LAVORI

Il Commissario delegato ha nominato *<inserire nominativo>* Responsabile

Unico del Procedimento.

Il Commissario delegato ha inoltre provveduto a nominare l'Ufficio di Direzione Lavori così composto:

- Direttore dei lavori: *<inserire nominativo>*;
- Assistente con funzioni di direttore operativo: *<inserire nominativo>*;
- Assistente con funzioni di ispettore di cantiere: *<inserire nominativo>*;
- Assistente con funzioni di controllo qualità: *<inserire nominativo>*;

Il Responsabile Unico del Procedimento inoltre, in qualità di Responsabile dei Lavori, ha nominato *<inserire nominativo>* Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Questi soggetti svolgeranno tutti i compiti agli stessi demandati dalla normativa vigente, nonché tutte le ulteriori attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 24 – VERIFICA E CONTROLLI DEL COMMISSARIO

DELEGATO

Il Commissario delegato, tramite il Direttore dei Lavori, potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare e verificare i lavori svolti.

Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi, vizi ed altre irregolarità nell'espletamento dell'appalto oppure nel rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, delle disposizioni impartite, nonché di norme legislative e regolamentari vigenti, sarà notificato all'Operatore Economico il rilievo individuato assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza del contratto, delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda

ad ottemperare a quanto richiesto, il Commissario delegato potrà risolvere il contratto rivalendosi sulla garanzia definitiva.

ART. 25 – COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'opera è soggetta a collaudo. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di un anno dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori il Commissario delegato e l'organo di collaudo possono effettuare prove, collaudi parziali, verifiche e ogni altro accertamento volto a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle opere in corso di realizzazione a quanto richiesto nel presente contratto e in tutti i suoi allegati.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'emissione del certificato di collaudo, e del conseguente certificato di pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi del comma 2 dell'art. 1666 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore Economico risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, ed indipendentemente dall'intervenuta liquidazione della rata di saldo, purché denunciati dal Commissario delegato prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L' Operatore Economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Commissario delegato, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a subappaltatori o altri subcontraenti.

I singoli componenti del **Raggruppamento Temporaneo / Consorzio** sono solidalmente responsabili nei confronti del Commissario delegato ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. *(periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo e da modificare in funzione del caso specifico in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio)*

Rimane inteso che nei confronti del Commissario delegato rimangono solidalmente responsabili gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo, anche nel caso gli operatori economici del raggruppamento temporaneo costituiscano una società consortile per l'esecuzione dei lavori. *(periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo o comunque diverso da un RTI)*

ART. 26 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

La revisione dei prezzi è ammessa unicamente con le modalità e nei limiti individuati dalle Norme Generali del Capitolato Speciale d'appalto. Non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nell'esclusivo interesse della Commissario delegato ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in

diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art 106, comma 12 del D.L.gs 50/2016 s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione dei lavori alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti una aumento o una diminuzione dei lavori superiore al quinto dell'importo del contratto il Commissario delegato potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura dei lavori oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 27 – RISERVE DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico deve tempestivamente segnalare al Direttore dei Lavori qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento dei lavori e/o possa costituire un possibile motivo di riserva. La segnalazione deve avvenire per iscritto non oltre cinque giorni dal fatto, accadimento, evento, pena la perdita di qualsiasi diritto ad avanzare successivamente riserve correlate a tale fatto, accadimento, evento.

La riserva deve essere iscritta, a pena di decadenza, nel primo atto contabile dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che la ha generata.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione, a pena di inammissibilità, le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico deve confermare le riserve già iscritte all'atto della firma del conto finale. Se l'operatore Economico sottoscrive il conto finale senza confermare le riserve, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato e le riserve non confermate si intendono decadute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la riserva che egli manifesti.

ART. 28 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Commissario delegato ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 30 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale. Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto oggetto del presente contratto.

La trasmissione degli atti inerenti l'appalto può avvenire anche a mezzo P.E.C. all'indirizzo <inserire indirizzo P.E.C. dell'operatore economico>.

Le trasmissioni effettuate in tal modo esonerano il Commissario delegato da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Ogni eventuale variazione di indirizzo della sede legale e/o di P.E.C. dell'Operatore Economico deve essere comunicata al Commissario delegato con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R..

ART. 31 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara.

ART. 32 – PRESA VISIONE DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO E DI CONDOTTA”

Il legale rappresentante dell’Operatore Economico <inserire nominativo> con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all’indirizzo <http://www.commissarioterzacorsia.it> del “Codice di comportamento” approvato con Decreto del Commissario delegato, 29 gennaio 2016, n. 301 e garantisce l’osservanza di quanto ivi contenuto.

Il legale rappresentante dell’Operatore Economico <inserire nominativo>, con la firma del presente contratto, dichiara di assumere l’obbligo di osservare i medesimi adempimenti nei riguardi degli atti di analogo contenuto, approvati da parte del soggetto subentrante al Commissario, al verificarsi di quanto previsto all’art. 2 del presente contratto.

ART. 33 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” l’Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all’appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L’Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a

rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 34 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico del Commissario delegato, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto, alla sua esecuzione o alla sua modifica sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti del Commissario delegato.

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto è soggetto all'I.V.A. e, pertanto, se ne chiede la registrazione con il pagamento dell'imposta in misura fissa per il disposto dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*

Il Commissario delegato: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART 3 (SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO),

ART. 4 (IMPORTO DEL CONTRATTO), ART. 5 (PAGAMENTI), ART. 9 (PENALI), ART. 10 (CESSIONE DEL CONTRATTO), ART. 11 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 12 (RISOLUZIONE), ART. 13 (RECESSO), ART. 21 (RESPONSABILITA' CIVILE), ART. 27 (RISERVE DELL'APPALTATORE), ART. 29 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*